



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PER MEZZO DI VEICOLI TRAINATI (RIMORCHI E SEMIRIMORCHI) CON L'USO DI SERVIZI DI TRAGHETTAMENTO MARITTIMO, FATTO A IL CAIRO IL 22 GENNAIO 2024

Art. 9 (Accordo)

Commissione Mista

1. Ai fini dell'attuazione e dell'implementazione del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione Mista composta da rappresentanti nominati dalle competenti Autorita'. La Commissione Mista si riunira' tramite videoconferenza ogni volta che una delle parti lo richieda. Oltre agli altri compiti menzionati negli articoli precedenti, la Commissione Mista ha il compito di: a. concordare il numero di autorizzazioni da scambiare annualmente tra le Parti e determinare gli eventuali requisiti per l'esenzione dall'autorizzazione; b. predisporre il modulo di autorizzazione e determinare le modalita' di rilascio e/o scambio delle autorizzazioni. La Commissione Mista puo' introdurre un sistema di autorizzazioni dematerializzate; c. discutere delle problematiche e delle questioni che potrebbero sorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo; d. adottare misure adeguate per facilitare e promuovere lo sviluppo del trasporto Ro-Ro tra i due Paesi; e. sovrintendere su tutta l'attivit  di trasporto, con particolare attenzione al rispetto delle norme di sicurezza, anche adottando misure di emergenza a seguito della presentazione di un reclamo da parte di una delle Parti. 2. La Commissione Mista puo' inoltre proporre adeguamenti alle agevolazioni fiscali disciplinate dalle legislazioni nazionali delle Parti sulla base del principio di reciprocita'. 3. Al di fuori delle riunioni ufficiali della Commissione Mista, le Autorita' Competenti, in conformita' del ruolo della Commissione Mista, possono discutere e adottare adeguamenti temporanei.

Versione in vigore dal 10 luglio 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024
------	---

Estremi	Legge 23 giugno 2025, n. 104
---------	------------------------------

Partizione

Accordo

Pubblicazione

Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-104-2025/accordo-art-9>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

Art. 9 (Accordo)

Art. 9 (Accordo)

